

Publicato il 15/05/2024

N. [01813/2024](#) REG.PROV.CAU.  
N. [03185/2024](#) REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2024, proposto dalla

Stella Maris di Esposito Antonio & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Di Lieto e con domicilio eletto presso lo studio della dr.ssa Santina Murano, in Roma, via Pelagio I, n. 10

***contro***

Comune di Amalfi (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Ferrentino e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

***per la riforma,***

previe misure cautelari monocratiche,  
dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Terza, n. 113/2024 del 10 aprile 2024, resa tra le parti, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare presentata nell'ambito del ricorso R.G. n. 1999/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 113/2024 del 10 aprile 2024, con cui è stata respinta l'istanza cautelare in primo grado;

Visti l'istanza di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. 1505/2024 del 19 aprile 2024, recante accoglimento della stessa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi (SA);

Vista l'ulteriore documentazione dell'appellante;

Visti la memoria e i documenti del Comune di Amalfi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l'avv. Andrea Di Lieto e l'avv. Feliciano Ferrentino;

Considerato che l'appello cautelare si mostra suscettibile di positiva valutazione:

- sotto il profilo del fumus, alla luce della complessità delle questioni, da approfondire nella sede di merito a ciò deputata,

inerenti gli effetti del giudicato richiamato dal T.A.R. nell'ordinanza impugnata (anche sotto il profilo dell'esistenza di un provvedimento di concessione valido ed efficace, che la declaratoria di decadenza sembra presupporre, andando ad incidere su di esso) e la non automaticità tra il provvedimento sanzionatorio edilizio e la decadenza della concessione demaniale;

- sotto il profilo del periculum, tenuto conto del fatto che, come dichiarato dallo stesso Comune, allo stato non risultano bandite gare per l'assegnazione delle concessioni, cosicché, mentre la decadenza preclude alla società appellante ogni ulteriore esercizio dell'attività imprenditoriale da essa svolta, l'immissione nel possesso dell'area da parte del Comune (peraltro non completata, visto il tenore del decreto presidenziale di accoglimento dell'istanza di tutela monocratica) non sembra poter preludere a un utilizzo dell'area stessa per l'esercizio della corrente stagione balneare: nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perciò, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell'area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità;

Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza delle condizioni di legge per accogliere l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a.;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima

(VII) accoglie l'appello (Ricorso numero: 3185/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pietro De Berardinis**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**